

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 246/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (*screening*) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, è necessario che la Commissione adotti disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile di cui all'allegato I del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione ⁽²⁾ che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza (*security*) dell'aviazione civile, modificato, stabilisce metodi, ivi comprese tecnologie, per rilevare gli esplosivi liquidi, in modo da poter autorizzare liquidi, aerosol e gel (LAG) nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile.
- (3) La Commissione può presentare proposte di revisione, in particolare tenendo conto dell'operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri e in base alla relazione ⁽³⁾ della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della situazione in materia di controllo di sicurezza dei liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE. La Commissione ritiene opportuno introdurre lo *screening* obbligatorio, volto a rilevare gli esplosivi liquidi, dei LAG, venduti in aeroporto e dal vettore, sigillati in sacchetti in grado di evidenziare manomissioni (STEB), nonché dei LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati.
- (4) La Commissione si impegna ad una completa soppressione delle restrizioni sul trasporto di liquidi, aerosol e gel. In base all'esperienza acquisita in seguito all'applicazione dello *screening* dal gennaio 2014, è opportuno che

la Commissione riesamini la situazione entro la fine del 2014 e definisca, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, una o più tappe successive volte a conseguire tale obiettivo, se possibile, entro i due anni che seguono la prima tappa.

- (5) È necessario che la Commissione segua attentamente lo sviluppo tecnologico dei sistemi di rilevamento degli esplosivi liquidi al fine di consentire eventualmente agli aeroporti di impiegare in futuro sistemi di *screening* che siano in grado di affrontare più minacce (ad es., esplosivi solidi e liquidi) contemporaneamente e in modo efficace e di semplificare le procedure di controllo del bagaglio.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile ⁽⁴⁾.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entro il 30 giugno 2013 gli aeroporti o il soggetto responsabile per il controllo (*screening*) devono riferire alle autorità competenti sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di adozione e impiego di apparecchiature per il controllo (*screening*) dei liquidi. Entro il 1° settembre 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2 dell'allegato si applica dal 31 gennaio 2014.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

⁽³⁾ COM(2012) 404 del 18.7.2012, non pubblicata.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

1. L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

a) al capo 4, al punto 4.0.4 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) "il sistema di rilevazione di esplosivi liquidi (LEDS)" è un dispositivo in grado di individuare materiali pericolosi, conforme alle disposizioni di cui al punto 12.7 dell'allegato alla decisione C(2010) 774 della Commissione.»;

b) al capo 4, al punto 4.1.3.4, lettera g), è sostituito il testo seguente:

«g) sono stati acquistati in uno degli aeroporti ubicati nei paesi terzi di cui all'appendice 4-D, purché il LAG sia sigillato in un sacchetto STEB che conservi all'interno una prova soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nell'area lato volo dell'aeroporto in questione e nel corso delle 36 ore immediatamente precedenti. Si può usufruire delle dispense previste in questo punto entro e non oltre il 30 gennaio 2014.»;

c) al capo 4, i punti 4.1.3.1 e 4.1.3.2 sono soppressi;

d) al Capo 12, il punto 12.7.1.1 è sostituito dal seguente:

«12.7.1.1 I sistemi LEDS devono essere in grado di individuare e segnalare mediante allarme la presenza di una determinata quantità, o quantità superiori, di materiale pericoloso contenuto nei LAG.»;

e) al Capo 12, il punto 12.7.2 è sostituito dal seguente:

«12.7.2. Standard per i sistemi di rilevazione di esplosivi liquidi (LEDS)

12.7.2.1. Sono previsti tre standard per i sistemi LEDS. I requisiti dettagliati relativi a tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.

12.7.2.2. Tutti i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 1.

I sistemi LEDS che soddisfano lo standard 1 possono essere utilizzati entro e non oltre il 30 gennaio 2016.

12.7.2.3. Lo standard 2 si applica a tutti i sistemi LEDS installati dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutti i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 2 a decorrere dal 31 gennaio 2016 al più tardi.»

2. A decorrere dal 31 gennaio 2014 l'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

a) al Capo 4, il punto 4.1.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2.2 Il soggetto competente in tutti gli aeroporti sottopone a controllo (*screening*), all'ingresso dell'area sterile, almeno i LAG acquistati in un aeroporto o a bordo di un aeromobile e sigillati in un sacchetto STEB che conservi all'interno una prova soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nell'area lato volo dell'aeroporto o a bordo di un aeromobile, nonché i LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati.

Prima del controllo i liquidi, aerosol e gel devono essere tolti dal bagaglio a mano e controllati separatamente dagli altri articoli del bagaglio a mano, a meno che l'apparecchiatura utilizzata per il controllo del bagaglio a mano sia anche in grado di controllare più contenitori chiusi di LAG all'interno del bagaglio.

Quando i LAG vengono tolti dal bagaglio a mano il passeggero deve presentare:

a) tutti i liquidi, aerosol e gel in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, dove il contenuto entra comodamente e il sacchetto è completamente chiuso; nonché

b) tutti gli altri LAG, ivi compresi i sacchetti STEB contenenti liquidi, aerosol e gel.

Le autorità competenti, le compagnie aeree e gli aeroporti forniscono ai passeggeri adeguate informazioni relative allo *screening* dei LAG presso il loro aeroporto.»;

b) al Capo 4, il punto 4.1.3 è sostituito dal seguente:

«4.1.3. Controllo (*screening*) di liquidi, aerosol e gel (LAG)

4.1.3.1. I LAG trasportati dai passeggeri possono essere dispensati dal controllo con sistemi LEDS all'ingresso nell'area sterile qualora:

- a) il LAG si trovi in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, dove il contenuto entra comodamente e il sacchetto è completamente chiuso; o
- b) il LAG sia stato sigillato in un apposito sacchetto STEB al momento dell'acquisto nell'area lato volo dell'aeroporto;
- c) il LAG in un sacchetto STEB sia stato acquistato in un altro aeroporto dell'UE, oppure a bordo di un aeromobile di un vettore dell'Unione e sia stato risigillato in un apposito sacchetto STEB prima di lasciare l'area sterile dell'aeroporto;
- d) il LAG sia stato controllato con sistemi LEDS nell'area lato volo dell'aeroporto e successivamente sigillato in un apposito sacchetto STEB.

Le deroghe di cui alle lettere c) e d) scadono il 31 dicembre 2015.

4.1.3.2. L'apposito sacchetto STEB di cui al punto 4.1.3.1, lettere da b) a d) deve:

- a) essere chiaramente identificabile come STEB dell'aeroporto in questione;
- b) mostrare all'interno la prova che l'acquisto o la richiusura sono avvenuti nell'aeroporto in questione e nel corso delle tre ore precedenti;
- c) rispettare le norme supplementari previste in una decisione separata della Commissione.

4.1.3.3. Lo *screening* dei LAG è anche soggetto alle norme supplementari previste in una decisione separata della Commissione.»;

c) l'appendice 4-D è soppressa.
